



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 03/01/2018

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 1

Oggetto: **PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2018**

- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

La suddetta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell'articolo 1 della legge in esame). Si presume che per alcuni argomenti dovremmo attendere le specifiche circolari attuative.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – COMMA 28

L'articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio 2018 aggiunge:

- la **nuova lettera i-decies** al comma 1, **art. 15 del TUIR**, prevedendo il riconoscimento della **detrazione del 19%** sulle **spese sostenute**, anche nell'interesse di soggetti a carico, per l'**acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale** per un importo non superiore ad euro **250,00**;
- la **nuova lettera d-bis** al comma 2, **art. 51 del TUIR**, stabilendo la **non concorrenza** alla formazione del **reddito di lavoro dipendente** per le **somme erogate o rimborsate** alla generalità o a categorie di dipendenti, **dal datore di lavoro**, o le

spese da quest'ultimo sostenute, per l'**acquisto** degli **abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** del **dipendente** e dei suoi **familiari**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – COMMA 37

Viene **estesa al 2018** la **sospensione** dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono **aumenti** dei **tributi** delle **addizionali rispetto** ai livelli **2015**.

Per l'anno 2018, ai comuni che hanno deliberato secondo quanto sopra previsto è consentito continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.

La sospensione per l'anno 2018 **non** trova applicazione rispetto ai **comuni istituiti** a seguito di **fusione**, allo scopo di permettere, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 - 56

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico **credito di imposta** per le imprese che investono in **formazione del personale**.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del **costo aziendale del personale** occupato in attività di **formazione** nei campi delle conoscenze delle **tecnologie informatiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali *“big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”*.

Non sono pertanto ammesse al **credito di imposta** le spese per le attività di **formazione “ordinaria” o “periodica”** del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Si sottolinea che il credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- è utilizzabile nel **periodo di imposta successivo** a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;
- non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE

n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

È demandata ad **apposito decreto** del MISE (di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro) l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle **disposizioni attuative** necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE – COMMI 100 - 115

I commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai **datori di lavoro privati** che, a partire **dal 1° gennaio 2018**, assumono, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni** che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro**. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia

- nell'**esonero** dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo **massimo di 36 mesi**,
- nel **limite di 3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL. Qualora il lavoratore sia stato assunto **fruendo parzialmente dell'incentivo in esame**, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire **dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione**. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo. Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'incentivo **non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi**, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la **perdita dell'incentivo** stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato, **successiva al 31 dicembre 2017**, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi **decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015**, a condizione che il lavoratore **non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto**;
- nel caso di **trasformazione**, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo

restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione e degli altri requisiti sopra citati.

L'incentivo **non** trova **applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'**esonero totale** dai **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di

- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI – COMMA 116

Per le imprese che determinano un valore della produzione netta, è prevista la **piena deducibilità** ai fini IRAP per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per **almeno 120 giorni per due periodi d'imposta**, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

BONUS 80 EURO – COMMA 132

Il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sull'**art. 13, comma 1-bis del TUIR** recante la disciplina del **Bonus 80 euro** (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.

In particolare, **fermo restando** la **misura massima annua del bonus** (pari a **euro 960**), l'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x (26.600 – RC) 2.000
Superiore a euro 26.600	-

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE/CRISI AZIENDALE – COMMA 133

Viene prorogato il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale:

- per gli **anni 2018 e 2019**;
- per aziende con **organico superiore a 100 unità** e con rilevanza economica strategica;
- previo **accordo governativo** presso il Ministero del Lavoro;
- nel limite di **100 milioni di euro annui** di spesa.

L'estensione del trattamento potrà interessare un periodo che arriva:

- **fino a 12 mesi** per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015 (Jobs Act), caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- **fino a 6 mesi** per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, comma 2 del Jobs Act, caratterizzata da interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Per l'**accesso all'intervento** in esame l'azienda dovrà presentare **piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale**, che prevedano specifiche azioni di politiche attive, concordati con la regione interessata, o con più regioni nei casi di pluralità di unità produttive sul territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI – COMMI 136 E 137

I commi 136 e 137 definiscono il quadro degli **interventi** volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle **agevolazioni alla ricollocazione**.

Nel primo caso, per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

È altresì concesso ai suddetti profili professionali:

- richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
- entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo,
- l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione,
- nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015.

L'assegno concesso secondo le suesposte indicazioni risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Fermo restando che all'attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l'impiego che i soggetti privati accreditati, preme evidenziare che la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all'assegno non si applichi

l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il comma 4 dell'articolo 24-*bis* del D.Lgs n. 148/2015 prevede che, per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, sia prevista l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Dal lato datoriale, allo stesso spetta:

- l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- nel **limite massimo** di importo pari a **euro 4.030** su base annua,
- per una durata non superiore a:
 - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
 - 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
 -

Contributo di licenziamento

Da ultimo, è previsto che **dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82% (raddoppio del contributo di licenziamento).**

Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 ottobre 2017.

SOPPRESSIONE DI FONDINPS – COMMI 173 - 176

Viene decisa la **soppressione** del fondo residuale "**FONDINPS**" a decorrere da una data fissata con successivo **decreto** interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Contemporaneamente, con lo stesso decreto, verrà individuato il fondo di previdenza complementare negoziale alla quale far confluire

- le posizioni previdenziali dei lavoratori oggi iscritti a FONDINPS, nonché
- le quote di TFR maturando nelle ipotesi per le quali in precedenza era fissato il versamento a FONDINPS.

FONDI INTEGRATIVI NAZIONALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – COMMA 177

Nel caso in cui la contrattazione collettiva nazionale preveda l'adesione del dipendente ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale,

- nelle **Province Autonome di Trento** e di **Bolzano** può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali,
- la possibilità per detti lavoratori di aderire ad altro fondo integrativo individuato medesima contrattazione collettiva territoriale, purché detto fondo garantisca prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

PREMIO NASCITE – COMMI 248 E 249

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'assegno di **960 euro annui** previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo

- è **erogato direttamente** dall'**INPS** in **quote mensili**, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- **non concorre** alla formazione del **reddito** complessivo (art. 8 TUIR);
- è **corrisposto** esclusivamente **fino al compimento del primo anno** di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO – COMMI 252 E 253

Il comma 252 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, **innalza a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati **fiscalmente a carico**, limitatamente per i **figli di età non superiore ai 24 anni**.

Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il **1° gennaio 2019**.

CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE - COMMI 356 - 360

Il comma 356 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 va a implementare le casistiche per le quali è possibile instaurare rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi del D.Lgs n. 81/2015, articolo 2 comma 2. Infatti alla lettera d) del citato comma 2, vengono ora annoverate anche le **società sportive dilettantistiche a scopo di lucro**, tra i committenti con i quali si possano attivare contratti di co.co.co.

Inoltre, in virtù del disposto dei successivi commi 359 e 360, viene precisato che i **compensi** derivanti da **co.co.co.** con società sportive dilettantistiche **con scopo di lucro**,

- vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione "IVS" alla gestione "ex ENPALS" e
- assumono fiscalmente la natura di **redditi assimilati** a quelli da lavoro dipendente (ex articolo 50 del TUIR).

In relazione al primo punto, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge in esame, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche **non a scopo di lucro** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI – COMMA 367

La Legge di Bilancio innalza **da 7.500 a 10.000 euro** la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, lett. m) del TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO – COMMI 893 E 894

I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, sono delegati a definire speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto **a tempo indeterminato**, nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**,

- di **giovani sotto 35 anni**, ovvero
- di **soggetti di età superiore a 35 anni**, se **privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**.

Per tali soggetti, già destinatari dell'incentivo di cui al comma 100 della Legge di Bilancio (vedi infra "*Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile*"), i programmi operativi di cui sopra potranno prevedere l'estensione al 100% del medesimo esonero contributivo (previsto per la generalità dei casi nella misura del 50%), nel limite di importo annuo previsto dal comma 118 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 (8.060 euro annui).

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – COMMI 910 - 914

A decorrere **dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

- costituiti con le **pubbliche amministrazioni**;
- **domestico**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU (REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA) – COMMI 933 e 934

La modifica dei termini contenuti nell'articolo 4 del DPR n. 322/1998 comporta, a regime, nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti "Dichiarativi":

- entro il **31 ottobre** potrà essere inviato il **modello 770** relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di trasmissione,
- mentre per le sole **CU** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (**31 ottobre**).

Per il **modello 730** sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al **23 luglio** qualora l'adempimento sia svolto da un **CAF**, mentre rimane fissata al **7 luglio** in caso di presentazione diretta al **sostituto d'imposta**. Inoltre, è rivisto il comma 1-bis dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, che ora dispone la seguente "progressione" di termini di presentazione delle dichiarazioni (modello 730) per i CAF e professionisti abilitati:

- **29 giugno** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- **7 luglio** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dall'1° al 23 luglio.

Resta fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO E DMAG IN UNIEMENS – COMMA 1154

Sono prorogati a **gennaio 2019** i seguenti adempimenti:

- **tenuta telematica** presso il Ministero del Lavoro del **Libro Unico del Lavoro**;
- **invio mensile** tramite modello **Uniemens** dei dati ad oggi contenuti nella **DMAG** (il cui invio ad oggi ha cadenza trimestrale).

Entrambi i nuovi adempimenti in precedenza erano previsti a decorrere dall'anno 2018.